



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 170 del 30/10/2008

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO (Foggia)

DECRETO 14 ottobre 2008, n. 1

Occupazione d'urgenza.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SDT

- **PREMESSO** che con Determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio n. 53 in data 23.06.2008, è stato riapprovato il progetto esecutivo dei lavori di Completamento e valorizzazione del sito "MONTE D'ELIO";
- **VISTO** che l'area dove deve essere realizzata l'opera risulta sottoposta al vincolo preordinato all'esproprio, in forza dell'art. 9 del T.U.
- **VISTO** che con il citato provvedimento è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera e l'urgenza di procedere all'occupazione degli immobili necessari per la realizzazione delle opere predette, ai sensi dell'art. 22bis del D.P.R. n. 327/2001;
- **DATO ATTO** che con la Determinazione n. 53 sopra richiamata sono stati fissati i termini per l'occupazione anticipata in via d'urgenza e per l'emanazione del Decreto di esproprio entro cinque anni dalla data di efficacia dell'atto medesimo;
- **CONSIDERATO** che l'urgenza dell'intervento discende dalla particolare natura delle opere, consistenti nella valorizzazione di un sito archeologico mirante alla promozione dello sviluppo socio economico a favore della collettività, mediante la realizzazione di infrastrutture viarie e di servizi, nell'ambito del programma P.I.S. –Gargano n. 15, Misura 2.1 Azione "A", rientrante, tra le altre, nella tipologia B) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1203 del 26. Luglio 2007;
- **DATO** che la spesa per la realizzazione dell'intervento, pari ad euro 1.000.000,00 ivi compresa quella per l'acquisizione delle aree di proprietà privata, trova copertura per l'intero importo nell'ambito dei fondi del P.O.R. 2000/2006, P.I.S.Gargano n. 15. già destinati per la realizzazione dell'intervento in parola;
- **VISTO** il Piano particellare di esproprio approvato unitamente al Progetto esecutivo, con accluso l'elenco delle Ditte catastali espropriande;
- **VISTO** che per i suddetti motivi questo Ente ha determinato in via d'urgenza l'indennità provvisoria di

esproprio ai sensi dell'art. 22bis del D.Lgs.327/2001 come da prospetto allegato al presente Decreto per formarne parte integrante;

- RICHIAMATA la Legge Regionale 22 febbraio 2005 n. 3 di delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazioni per pubblica utilità, la quale all'art. 3 attribuisce, tra gli altri soggetti, ai Comuni le funzioni amministrative per l'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari, compresi quelli di urgenza e per i relativi atti preparatori attinenti a tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità, già trasferite e delegate dalla Regione;

- RICONOSCIUTA la regolarità degli atti innanzi indicati , in ottemperanza al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione pe la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., , con particolare riferimento al Titolo II – Capo IV – Sezione I del testo unico;

- VISTO l'art. 36 della legge 8.6.1990 n°142;

- VISTI gli atti d'ufficio;

- VISTO il D. lgs. 27/12/2002 n. 302 e s.m.i

DECRETA

- art. 1 E' pronunciata in favore del Comune di San Nicandro Garganico, per la causale di cui in narrativa, l'occupazione d'urgenza preordinata alla espropriazione, dei beni immobili indicati nel Piano particellare di esproprio accluso al presente atto quale parte integrante e sostanziale, siti nel Comune di San Nicandro Garganico e pertanto NE AUTORIZZA L'OCCUPAZIONE ANTICIPATA;

- art. 2 Alle ditte indicate nel piano particellare di esproprio è demandato il compito di notificare il presente provvedimento ad eventuali fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti o ai proprietari subentrati dopo l'avvio della procedura espropriativa;

- art. 3 L'occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso.

- art. 4 Gli stati di consistenza degli immobili di cui all'art. 2, saranno compilati dal Tecnico incaricato Geom. Nicola Giagnoriodopo l'accesso ai fondi; il precitato Tecnico incaricato, contestualmente effettuerà l'occupazione di detti fondi e provvederà alla redazione dei verbali di immissione nel possesso per conto ed a favore del Comune di San Nicandro Garganico;

- art. 5 Gli stati di consistenza ed i verbali di immissione nel possesso saranno redatti in contraddittorio con le rispettive Ditte proprietarie o in mancanza, con l'intervento di due testimoni non dipendenti dell'Ente espropriante; al contraddittorio saranno ammessi i fittavoli, i mezzadri, i coloni o compartecipanti che si dichiareranno tali;

- art. 6 Il presente decreto dovrà essere notificato dall'occupante almeno 20 (venti) giorni prima, al proprietario del fondo, del giorno fissato per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso ed affisso per lo stesso periodo all'Albo del Comune dove sono siti gli immobili;

- art. 7 A cura e spese dell'espropriante sarà dato avviso del sopralluogo, necessario per la compilazione degli stati di consistenza e verbali di immissione in possesso, contenente l'indicazione del

giorno e dell'ora, a tutte le persone interessate come da integrale intestazione catastale di ogni singola partita, mediante RACCOMANDATA A.R.;

- art. 8 Il decreto perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto;

- art. 9 Le ditte proprietarie che intendono accettare le indennità provvisorie di esproprio e di occupazione loro ascritte, a norma dell'art. 22bis comma 1 del D.P.R. 327/2001 dovranno darne comunicazione a questo Ente entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente Decreto. A tal uopo, nel predetto termine, dovranno inoltrare una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente espressa dichiarazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione si intende irrevocabile. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità di esproprio sarà corrisposto prontamente un acconto pari all'80% dell'indennità accettata, secondo le modalità dei cui al comma 6 dell'art. 20 del T.U., previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Per il successivo pagamento diretto del saldo dell'indennità di esproprio accettata e dell'intera indennità di occupazione condivisa, il proprietario dovrà depositare presso la scrivente Autorità espropriante entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, la seguente documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene: Certificazione rilasciata dall'Ufficio dei Registri immobiliari, o anche un'attestazione notarile, da cui risulti il titolo di proprietà e l'assenza di trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi. Tuttavia si precisa che, qualora intervenga l'accettazione dell'indennità di occupazione, soltanto a fine occupazione il promotore dell'espropriazione potrà provvedere alla liquidazione dell'ammontare dell'indennità maturata per tutto il periodo di possesso in ordine alla misura annua o mensile concordata e, quindi, al pagamento diretto ai proprietari delle somme loro dovute: pertanto, il pagamento in solido delle indennità di occupazione accettate avrà luogo, senza alcun'altra formalità, a fine occupazione in ragione della sua durata reale. Qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, il proprietario potrà ugualmente dichiarare l'accettazione dell'indennità di esproprio ai fini della cessione volontaria dei beni, ma non avrà luogo il pagamento dell'acconto dell'80% come innanzi detto ed il pagamento diretto delle intere somme dovute, sia per l'esproprio che per l'occupazione, avverrà soltanto dopo che lo stesso proprietario abbia assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti di terzi rimettendo, a tal riguardo ed entro il termine perentorio di giorni 60 decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione. Specifica dichiarazione nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà e, se del caso, depositando un'adeguata garanzia da prestare nei modi e nei termini che saranno successivamente stabiliti da questa Autorità in ordine ai pesi gravanti sul bene. Inoltre se l'immobile sia gravato di ipoteca, il proprietario dovrà esibire, nel medesimo termine di cui prima, una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma concordata. Unitamente alla predetta documentazione liberatoria, ai fini del pagamento diretto delle indennità offerte, il proprietario dovrà trasmettere il Certificato dei Registri immobiliari attestante la titolarità degli immobili da espropriare. In mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento diretto delle indennità ma la sola indennità di esproprio verrà depositata in favore della ditta presso la Cassa di Risparmio di Roma e per il Lazio. In caso di accettazione, l'indennità di espropriazione verrà incrementata delle maggiorazioni previste dall'art. 45 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Per gli effetti dell'art. 40 c.5 del DPR 327/2001, la ditta proprietaria è invitata a trasmettere per il relativo rimborso, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente, un resoconto delle somme pagate per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile, unitamente ai relativi atti probatori attestanti gli importi versati; a tal uopo si chiarisce che la refusione dei tributi è subordinata all'esibizione, entro i prescritti termini, della richiesta documentazione in mancanza della quale non si procederà ad alcun rimborso tributario. In ultimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del DPR 327/2001, si informa che per il riconoscimento della corresponsione dell'indennità aggiuntiva spettante al proprietario coltivatore diretto

o imprenditore agricolo a titolo principale, l'avente causa dovrà inoltrare, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, apposita istanza di liquidazione con acclusa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le circostanze di diritto del richiedente, unitamente al Certificato dell'Ufficio Contributi Agricoli Unificati. La predetta domanda con relativa attestazione può essere resa anche nel testo della dichiarazione di accettazione per coloro che concordino l'indennità offerta. Tuttavia si informa che per il riconoscimento delle predette maggiorazioni di indennità la ditta proprietaria dovrà convenientemente documentare, anche contestualmente all'eventuale atto di accettazione, la sussistenza delle proprie circostanze di diritto (per es. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la legittima edificazione dei manufatti insistenti sull'area da espropriare in conformità di regolare concessione edilizia da allegare). In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di esproprio e di occupazione si intenderanno non accettate e, pertanto, il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Tesoro Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con DPR 8 giugno 2001 n. 327, Per gli effetti dell'art. 22-bis comma 1 del medesimo DPR, le eventuali ditte non concordatarie sulla misura dell'indennità di esproprio potranno presentare, entro il termine di giorni 30 dalla data di immissione in possesso dei beni, osservazioni scritte e depositare documenti nonché potranno comunicare se intendano avvalersi del procedimento previsto dall'art. 21 comma 3 ess. Del DPR 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell'indennità di esproprio loro spettante. I proprietari interessati all'applicazione della predetta procedura, contestualmente alla comunicazione di avvalimento, dovranno anche designare un tecnico di propria fiducia affinché venga nominato da questa A.C. a far parte della terna dei periti incaricati per la stima del valore venale dei beni espropriandi. Con l'occasione si invitano altresì i proprietari che intendessero aderire alla procedura ex art. 21 di proporre, in comune accordo, un unico perito in loro rappresentanza: viceversa questa Autorità, dovendo scegliere un solo tecnico da nominare tra quelli designati, dovrà necessariamente procedere a sorteggio affinché venga eletto lo stesso perito per tutti. Per l'ulteriore seguito della pratica si invitano le ditte espropriande a comunicare a questa Autorità la residenza fiscale ed il codice fiscale di ciascun proprietario. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le richieste informazioni vengono rese. art. 10 Il presente provvedimento, redatto in carta semplice ai sensi dell'art. 22 della Tab. allegato B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, verrà notificato alle Ditte proprietarie degli immobili secondo le risultanze catastali, nelle forme previste per gli atti processuali civili e verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per 20 (venti) giorni; sarà comunicato alla Regione Puglia.

- Il Dirigente dell'Ufficio espropriazioni avverte che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso come di seguito specificato: - al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro giorni 60 (sessanta) a fare data dalla notifica della presente, ai sensi dell'art. 21 della Legge 6.12.1971 n. 1034; - al Capo dello Stato, con ricorso straordinario, entro giorni 120 (centoventi) a fare data dalla notifica della presente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971; - il ricorso straordinario è alternativo a quello giurisdizionale;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Adelmo MARROCCHIELLA